

MEDIA SPETTACOLI APS

STATUTO ASSOCIAZIONE

Art.1

(Denominazione, Sede Legale, Durata)

1. È costituita ai sensi di legge l'Associazione denominata "MEDIA SPETTACOLI APS" con sede legale in Suzzara (MN) piazza Castello n. 5. Non costituisce modifica statutaria il trasferimento della sede nell'ambito del medesimo Comune, deliberato dal Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede legale in altra città dovrà invece essere disposto con delibera dell'Assemblea straordinaria di modifica dello statuto.
2. L'inserimento nella denominazione sociale dell'acronimo APS e il suo utilizzo negli atti e nella corrispondenza sono sospensivamente condizionati all'iscrizione nella relativa sezione del Registro unico nazionale del Terzo Settore.
3. La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Art. 2

(Finalità)

1. L'Associazione privata del MEDIA SPETTACOLI APS ha finalità di ritrovo degli associati e di svolgimento attività socioculturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività editoriali.
2. L'associazione è apartitica, non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'art.5 comma 1 lettere A) e I). L'attività è svolta in favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.
3. I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forma indiretta.
4. In particolare, le finalità che l'associazione si propone sono:
 - promuovere l'organizzazione e la gestione di qualsiasi genere di manifestazione artistica, culturale, teatrale, musicale, ricreativa, sociale, di solidarietà, volontariato, di beneficenza;
 - promuovere attività e servizi con enti, aziende private e statali o parastatali, sia nazionali che internazionali, volti alla formazione culturale, storica, artistica, didattica;
 - organizzazione di ricerche, studi, convegni, dibattiti, mostre, rappresentazioni, manifestazioni, seminari nell'ambito dell'attività dei beni culturali, delle arti visive e figurative, della musica, del teatro;
 - realizzazioni editoriali anche multimediali, con carattere anche periodico;
 - patrocinare o promuovere gruppi musicali e concertistici di ogni genere, annoverando artisti di discipline quali la danza, la drammaturgia, le arti figurative, la letteratura e la cinematografia;
 - promuovere formazione professionale nei settori di attività sopraelencati, favorendo la partecipazione anche attraverso la concessione di borse di studio ed altre provvidenze per la frequenza.
 - Attuare iniziative di interesse culturale e sociale tendenti a favorire l'educazione e la formazione umana dei giovani e dei cittadini al rispetto della legalità e dei diritti umani basilari, la cura e la difesa dell'ambiente in una prospettiva di conoscenza e di apprezzamento tra i popoli;
 - Promuovere tutte quelle iniziative idonee al proficuo impiego del tempo libero dei propri associati;
 - Organizzare stages di studi e scambi culturali nonché avviare forum di discussione su tematiche di interesse comune;
 - Organizzare e partecipare a seminari, convegni, concerti, eventi e manifestazioni, fiere, mercati, con l'intento di raccogliere fondi da destinare a cause sociali e culturali in Italia e all'estero;
 - Promuovere tra i giovani e realizzare insieme a loro iniziative di prevenzione, sensibilizzazione, assistenza e formazione nell'ambito dell'alcolismo, della tossicodipendenza e delle malattie sessualmente trasmissibili;
 - Sensibilizzare e responsabilizzare i genitori sui temi dell'educazione e della prevenzione per una migliore coesione familiare;

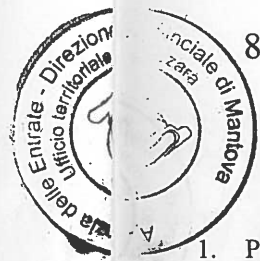
- Collaborare con altre associazioni, movimenti ed enti, organizzando dibattiti ed incontri intesi a favorire gli scambi culturali e la collaborazione per raggiungere obiettivi comuni;
 - Promuovere e gestire rapporti con gli organi di informazione quali giornali, riviste, radio, tv, web, per il migliore raggiungimento degli scopi dell'associazione;
 - L'associazione svolge attività commerciali e per tanto l'associazione può svolgere attività economiche di natura commerciale, artigianale, o agricola, esercitate in via ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali.
- L'associazione si procura i mezzi finanziari, le sovvenzioni, le donazioni utili all'espletamento dei suoi scopi e promuovere ogni iniziativa che valga a potenziare la sua attività. Per il conseguimento degli obiettivi istituzionali, l'associazione può compiere iniziative commerciali, immobiliari e mobiliari nei limiti fissati dalla legge in vigore.

5. L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, in conformità a quanto stabilito dal decreto di cui all'articolo 6 del Codice del terzo settore. Essa potrà, inoltre, reperire spazi ed impianti, anche tramite convenzioni con enti pubblici o privati, per lo svolgimento dell'attività istituzionale.
6. L'Associazione può esercitare attività di raccolta fondi in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 7 del Codice del Terzo settore, e successive modificazioni ed integrazioni.
7. L'Associazione può avvalersi di volontari, ovvero di persone che prestano, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario e deve essere svolta secondo quanto previsto nell'art. 17 del D.lgs. 117/2017.
8. L'Associazione tiene, a cura del Consiglio Direttivo ed in conformità alla normativa applicabile, un registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Art.3

(Soci: Requisiti e procedura di ammissione)

1. Possono far parte dell'Associazione tutti coloro che ne condividano le finalità e i principi ispiratori e ne accettino lo statuto.
2. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo. L'Associazione tiene un libro dei soci a cura del Consiglio Direttivo.
3. Chi intende aderire all'Associazione deve presentare domanda al Consiglio Direttivo o ad un consigliere appositamente delegato dal medesimo Consiglio, recante la dichiarazione di condividere le finalità dell'Associazione e l'impegno ad osservarne statuto e regolamenti.
4. Il Consiglio Direttivo, o un consigliere a ciò delegato da quest'ultimo, esaminano entro sessanta giorni le domande presentate e dispongono in merito all'accoglimento o meno delle stesse, dandone comunicazione all'interessato. In caso di accoglimento, la deliberazione è immediatamente efficace e determina l'immediato acquisto della qualifica di socio da parte dell'istante. Qualora al conseguimento dello status di socio si accompagni il rilascio di una tessera, quest'ultima deve essere prontamente consegnata al nuovo socio. La deliberazione di ammissione del nuovo socio è senza indugio annotata nel libro dei soci. Il rigetto della domanda di ammissione deve essere comunicato e motivato entro 15 giorni dall'avvenuto esame con esito negativo della stessa; chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea dei soci, che delibera, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.
5. La qualifica di socio è personale e non è trasmissibile per nessun motivo e titolo.
6. Tutti i soci sono effettivi e hanno i medesimi diritti, che esercitano nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari. In particolare, oltre a quanto previsto dalla legge e dal presente statuto, i soci hanno i seguenti diritti:
 - a. il diritto a partecipare alle attività associative;
 - b. il diritto di voto in Assemblea;
 - c. il diritto di candidarsi, se maggiorenni, alle cariche sociali;
 - d. il diritto di essere informati sulle attività dell'associazione nonché il diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta motivata al Consiglio Direttivo, che consente al socio l'esame entro 30 giorni dalla richiesta. L'eventuale estrazione di copie è a spese del socio richiedente e deve avvenire nel rispetto della normativa sulla privacy.
 - e. Il diritto di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell'attività prestata.



7. Tutti i soci hanno i medesimi obblighi, così come fissati dallo statuto e dalla normativa vigenti. In particolare, essi sono tenuti ad osservare lo statuto, a rispettare le decisioni degli organi sociali e a versare le quote associative.
8. Le quote associative ed ogni altro contributo versato all'Associazione, non sono trasferibili a nessun titolo, rivalutabili né restituibili ai soci.
9. I soci minori di età formulano la domanda di ammissione, esercitano i propri diritti, incluso il diritto di voto in assemblea, ed adempiono i propri obblighi tramite i soggetti che esercitano su di loro la responsabilità genitoriale.

Art. 4

(Prestazioni degli associati)

1. L'associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali pertanto gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'associazione prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali
2. L'associazione può inoltre, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri associati.

Art. 5

(Perdita della qualifica di socio)

Oltre che per morte, la qualifica di socio si perde per recesso, per decadenza o per esclusione.

Il socio può in qualsiasi momento notificare al Consiglio Direttivo la sua volontà di recedere dall'Associazione. Fermo restando l'obbligo di versamento della quota sociale dovuta per l'anno in corso, il recesso ha efficacia dal trentesimo giorno successivo a quello nel quale la relativa comunicazione è ricevuta dal Consiglio Direttivo, salvo che lo stesso Consiglio Direttivo nell'esaminare la richiesta non accordi un termine minore.

3. I soci decadono automaticamente dalla qualifica di socio qualora non provvedano al versamento delle quote associative annuali entro il 28 febbraio di ogni anno.
4. Nel caso di gravi violazioni delle regole associative e dei principi e valori fondativi dell'Associazione il socio può essere escluso con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo, comunicata al socio interessato, il quale può presentare, entro trenta giorni dalla data di comunicazione della delibera di esclusione, ricorso all'Assemblea dei soci, che delibera, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.
5. In qualsiasi caso di perdita della qualifica di socio, il socio è senza indugio cancellato dal libro dei soci.
6. La perdita per qualsiasi causa della qualifica di socio non attribuisce a quest'ultimo alcun diritto alla restituzione delle quote e dei contributi versati all'Associazione.

Art. 6

(Organi sociali)

1. Gli organi dell'associazione sono:
 - Assemblea dei soci;
 - Consiglio direttivo;
 - Presidente;
 - L'Organo di controllo, nei casi in cui la sua nomina sia per legge obbligatoria
2. Tutte le cariche sociali sono assunte e assolve a totale titolo gratuito.

Art. 7

(Assemblea)

1. L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione.

2. Essa è composta da tutti i soci iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi ed in regola con il versamento delle quote associative.
3. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione o, in caso di suo impedimento, dal Vicepresidente oppure, in subordine, dal Consigliere più anziano.
4. L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione del bilancio d'esercizio, per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali, e per ogni altra decisione che ad essa compete o le viene sottoposta. Essa è inoltre convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo reputi opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno un decimo dei soci in regola con il versamento delle quote associative.
5. In Assemblea ciascun socio ha un voto. Si applica pertanto il principio del voto singolo di cui all'art.24, comma 2, del Codice del terzo settore. Ciascun socio può farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Nessun socio può rappresentare più di un altro socio.
6. I componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità.
7. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di suo impedimento, dal Vicepresidente oppure, in subordine, dal Consigliere più anziano ovvero, in ultima istanza, dalla persona di volta in volta designata dagli intervenuti.
8. Il Presidente nomina il Tesoriere quale Segretario verbalizzante; in assenza il Segretario verrà nominato dal Presidente fra i soci presenti.
9. Spetta al Presidente constatare il diritto dei presenti a partecipare alla Assemblea e la validità della costituzione dell'Assemblea stessa.
10. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente la metà più uno dei soci aventi diritto al voto; in seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti. L'avviso di convocazione deve prevedere anche orario e luogo di svolgimento della seconda convocazione, che non può svolgersi prima di ventiquattro ore dalla prima convocazione.
11. L'assemblea ordinaria delibera a maggioranza assoluta dei soci presenti o rappresentati.
Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea straordinaria chiamata ad esprimersi sulle modifiche statutarie è necessaria la presenza di almeno la maggioranza dei soci aventi diritto al voto in prima convocazione, mentre è sufficiente la presenza di almeno un quarto degli stessi in seconda convocazione. Qualora validamente costituita l'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei soci presenti o rappresentati.
13. Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea straordinaria chiamata ad esprimersi sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del suo patrimonio residuo, sulla trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione sono necessari la presenza e il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci.
14. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, viene convocata mediante affissione di apposito "Avviso di convocazione" in bacheca, presso la sede associativa, con almeno 15 giorni di anticipo rispetto alla data della riunione, nonché con ogni altra forma di pubblicità ritenuta idonea dal Consiglio Direttivo. L'Associazione tiene, a cura del Consiglio Direttivo, un libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico.
15. L'Assemblea ordinaria:
 - a. nomina e revoca il Presidente e i componenti del Consiglio Direttivo previa definizione del loro numero;
 - b. approva il bilancio consuntivo di esercizio;
 - c. determina gli indirizzi secondo i quali deve svolgersi l'attività dell'Associazione e delibera sulle proposte di adozione e modifica di eventuali regolamenti;
 - d. nomina e revoca, quando ciò è obbligatorio per legge, i componenti dell'Organo di controllo;
 - e. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti. L'assemblea è un organo dell'associazione ed è composta da tutti in soci.

Art. 8

(Consiglio direttivo)

1. Il consiglio direttivo è composto da 3 (tre) membri eletti dall'assemblea, ivi compreso dal Presidente e dal Vicepresidente che ne sono membri di diritto, scelti fra i soci regolarmente iscritti. I membri durano in carica per 3 (tre) anni e sono rieleggibili.
2. Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.
3. Il consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'assemblea; redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'associazione nonché il rendiconto consuntivo e preventivo.

4. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione, presiede il Consiglio Direttivo e l'assemblea; convoca l'assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie e straordinarie.
5. Il Presidente non può assumere responsabilità finanziarie.
6. Il Presidente dell'associazione è eletto dall'assemblea ordinaria dei soci. Il Presidente presiede l'assemblea ordinaria e straordinaria nonché il Consiglio Direttivo.
7. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa dalla carica per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca da parte dei soci; Il Presidente può essere rieletto.
8. Il Presidente è responsabile dell'ordinaria amministrazione, sulla base delle direttive impartite dall'assemblea e dal Consiglio Direttivo.
9. Il Vice-Presidente dell'associazione sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato all'esercizio delle sue funzioni.
10. Il Tesoriere ha cura delle contabilità dell'associazione, redige i bilanci ed amministra, di concerto con il consiglio incaricato dal Consiglio Direttivo, il patrimonio associativo; lo stesso assume anche la carica di Segretario dell'associazione in occasione delle Assemblee dei Soci e del Consiglio Direttivo redigendone i relativi verbali, curando la tenuta dei libri sociali e assicurandone la visione agli associati con le modalità previste dall'art. 3, comma 6, lettera d), del presente statuto.

Art. 9

(Decadenza del Consiglio Direttivo e del Presidente)

1. Consiglio Direttivo decade:
 - a. per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti;
 - b. per contemporanea vacanza, per qualsivoglia causa, della metà più uno dei suoi componenti; fino al raggiungimento di tale limite, infatti, ai consiglieri vacanti subentreranno in ordine i primi dei non eletti;
 - c. per mancata approvazione del bilancio consuntivo di esercizio da parte dell'Assemblea.
 2. In queste ipotesi il Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di suo impedimento o vacanza, il Vicepresidente oppure, in subordine, il Consigliere più anziano, dovrà provvedere entro 15 giorni alla convocazione dell'Assemblea, da celebrarsi nei successivi 15 giorni curando nel frattempo l'ordinaria amministrazione.
 3. Oltre che nei casi di decadenza del Consiglio Direttivo, il Presidente decade:
 - a. per dimissioni;
 - b. per morte o sopravvenuta incapacità, a qualsivoglia causa dovuta.
- In queste ultime ipotesi, il Vicepresidente o, in subordine, il Consigliere più anziano, dovrà entro 15 giorni provvedere alla convocazione dell'Assemblea, da celebrarsi nei successivi 15 giorni, curando nel frattempo l'ordinaria amministrazione.

Art. 10

(Patrimonio ed Entrate)

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili che pervengono ad essa a qualsiasi titolo, da elargizioni e contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione.
2. Per il perseguimento dei propri obiettivi e lo svolgimento delle proprie attività l'Associazione potrà avvalersi delle seguenti entrate:
 - a) Contributi e quote associative;
 - b) Donazioni e lasciti;
 - c) Ogni altro tipo di entrate ammesse ai sensi di legge;
 - d) Proventi ricavati dalle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
 - e) Erogazioni liberali degli associati e di terzi;
 - f) Entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni, anche a premi;
 - g) Altre entrate compatibili con le finalità di associazionismo e promozione sociale.
3. L'associazione ha l'obbligo di impegnare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.



4. E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
5. Il Consiglio Direttivo annualmente stabilisce la quota di iscrizione da versarsi da parte dei soci sia all'atto dell'adesione iniziale che negli esercizi successivi.

Art. 11

(Rendiconto economico-finanziario)

1. Il rendiconto economico-finanziario dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all'anno trascorso. Il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrate per l'esercizio annuale successivo.
2. Il rendiconto economico-finanziario è predisposto dal consiglio direttivo e approvato dall'assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto, depositato presso la sede dell'associazione almeno 20(venti) giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.
3. Il conto consuntivo dev'essere approvato entro il 30 Aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.

Art. 12

(Organo di controllo e revisione legale dei conti)

1. Nei casi in cui ciò sia obbligatorio ai sensi dell'articolo 30 del Codice del terzo settore, e successive modificazioni ed integrazioni, l'Assemblea dovrà provvedere alla nomina di un Organo di controllo monocratico scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile, a cui può essere riconosciuto un compenso per l'attività svolta.
2. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che il bilancio sociale, quando obbligatorio, sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali.
3. Ove istituito, l'Organo di controllo tiene, a propria cura, un libro delle sue adunanze e deliberazioni.
4. Nei casi in cui ciò sia obbligatorio ai sensi dell'articolo 31 del Codice del terzo settore, e successive modificazioni ed integrazioni, l'Assemblea dovrà provvedere alla nomina di un revisore legale dei conti iscritto nell'apposito registro, a meno che non decida di attribuire la relativa competenza ad un Organo di controllo collegiale che dovrà in tal caso essere composto da 3 componenti, tutti revisori legali iscritti.

Art. 13

(scioglimento e devoluzione del patrimonio)

1. L'eventuale scioglimento dell'associazione sarà deciso soltanto dai soci attraverso votazioni secondo quanto previsto dall'art.7, comma 13, del presente statuto.
2. L'associazione ha l'obbligo di devolvere il patrimonio residuo dell'organizzazione ad un altro Ente del Terzo Settore con fini simili, previo parere positivo dell'ufficio di cui all'art.45 comma 1 del D.Lgs 117/2017 e successive modificazioni e salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 14

(Norme applicabili)

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si deve far riferimento alle norme del Codice del terzo settore e in subordine, ed in quanto compatibili con le prime, alle norme in materia di associazioni contenute nel libro I del Codice Civile e relative disposizioni di attuazione.

